

DELIBERAZIONE N. 07 DEL 16 FEBBRAIO 2024

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione da stipulare con l'Agenzia Sarda Entrate, con la Regione Autonoma Sardegna e con l'Università degli Studi di Cagliari, per la disciplina relativa alla riscossione e al controllo della Tassa Regionale per il diritto allo Studio, ed in tale contesto, dei rapporti tra le parti riguardanti la condivisione delle banche dati degli studenti e le modalità di scambio dei dati.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA** la L.R. 14 settembre 1987 n. 37 avente ad oggetto: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna";
- VISTA** la L.R. 15 maggio 1995 n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;
- VISTA** la L.R. 23 agosto 1995, n. 20, relativa alla semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione Autonoma della Sardegna;
- VISTA** la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto: "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** l'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) con la quale è stata istituita, a decorrere dall'anno accademico 1996-1997, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario quale tributo proprio della Regione autonoma della Sardegna finalizzato ad incrementare le disponibilità finanziarie per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli privi di mezzi;
- VISTO** l'articolo 6 del DPCM 30 aprile 1997 (Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390) che definisce i criteri per l'esonero totale o parziale della tassa di iscrizione e dai contributi;
- VISTA** la legge regionale del 12 agosto 1997 n. 21 con la quale è stata disciplinata la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, come modificata ed integrata dalla legge regionale 20 dicembre 2002 n. 25;
- VISTO** l'articolo 18 del Dlgs 68/2012, n. 68 "*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti*", che ridefinisce l'importo della tassa per il diritto allo studio;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante la disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE;

- VISTO** il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 con il quale sono state emanate le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento; il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il *"Codice dell'amministrazione digitale"*.
- VISTA** la legge regionale del 28 ottobre 2016, n. 25, è stata istituita l'Agenzia Sarda delle Entrate (ASE), avente personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale;
- PRESO ATTO** che con D.P.R. dell'11 febbraio 2021 n. 15 è stato adottato lo Statuto dell'Agenzia Sarda delle Entrate, al cui articolo 2, tra le finalità istituzionali, è previsto che l'ASE *"...supporta l'Amministrazione regionale in materia di tributi regionali, fiscalità e governo delle entrate tributarie..."*, e che rientri fra le competenze dell'Agenzia la *"...gestione accentrata delle attività di vigilanza, controllo e riscossione dei tributi regionali propri"*, in coerenza con l'articolo 2, comma 1 della Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 25;
- PRESO ATTO** altresì che con Deliberazione n. 38/3 del 21 dicembre 2022 la Giunta Regionale ha trasferito all'ASE, a far data dal 1° gennaio 2023, le competenze in ordine all'accertamento contabile, alla riscossione e al controllo della Tassa Regionale per il diritto allo Studio di cui all'art. 3 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, e alla Legge regionale 12 agosto 1997 n. 21 oltre al recupero dei tributi dovuti e non versati, all'irrogazione di sanzioni ed interessi secondo quanto previsto dalla normativa vigente, all'emissione di avvisi bonari o atti di ingiunzione e alla riscossione coattiva anche del contenzioso pregresso;
- RICHIAMATA** la deliberazione n. 49 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 dicembre 2023, avente ad oggetto *"Approvazione schemi di convenzione da stipulare con l'Agenzia Sarda Entrate, con la Regione Autonoma Sardegna e, rispettivamente, con l'Università degli Studi di Cagliari, con il Conservatorio statale di musica "Giovanni Pierluigi da Palestrina", con la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna e con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, per la disciplina relativa alla riscossione e al controllo della Tassa Regionale per il diritto allo Studio, ed in tale contesto, dei rapporti tra le parti riguardanti la condivisione delle banche dati degli studenti e le modalità di scambio dei dati"*;
- PRESO ATTO** che da successive comunicazioni inviate dall'Agenzia Sarda Entrate si è appreso che la convenzione con l'Università nel testo dello schema trasmesso per l'approvazione non è stata stipulata, e che sono intervenute ulteriori interlocuzioni con gli uffici dell'Ateneo, al fine di definire alcuni aspetti del testo della convenzione da approvare;
- VISTO** lo schema di convenzione, nel testo definitivo concordato con l'Università degli Studi di Cagliari, trasmesso dall'ASE in data 1 febbraio 2024, da stipulare con la suddetta Agenzia, con la Regione Autonoma Sardegna e con l'Università degli Studi di Cagliari, volta a disciplinare le modalità e i tempi di trasferimento delle funzioni relativamente all'accertamento, alla riscossione e al controllo della Tassa Regionale per il diritto allo Studio di cui all'art. 3 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549 e alla Legge regionale 12 agosto 1997 n. 21, dall'ERSUCA all'ASE a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, nonché i rapporti tra le parti

Deliberazione
N. 07/2024

riguardanti la condivisione delle banche dati relative alle anagrafiche degli studenti iscritti e agli esoneri applicati, sia le successive modalità di scambio dei dati;

PRESO ATTO del parere di legittimità, reso ai sensi dell'Art.5 della L.R. 15 maggio 1995, n.14, dal Direttore Generale

DELIBERA

per la motivazione espressa in premessa:

- 1) di approvare lo schema di convenzione che si allega, da stipulare con l'Agenzia Sarda delle Entrate, con la Regione Autonoma Sardegna e con l'Università degli Studi di Cagliari, volta a disciplinare le modalità e i tempi di trasferimento delle funzioni relativamente all'accertamento, alla riscossione e al controllo della Tassa Regionale per il diritto allo Studio di cui all'art. 3 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549 e alla Legge regionale 12 agosto 1997 n. 21, dall'ERSUCA all'ASE a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, nonché i rapporti tra le parti riguardanti la condivisione delle banche dati relative alle anagrafiche degli studenti iscritti e agli esoneri applicati, sia le successive modalità di scambio dei dati;
- 2) di autorizzare il Presidente dell'Ente alla stipula della suddetta convenzione;
- 3) di dare mandato al Direttore Generale affinché disponga tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti al presente decreto ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 31/98 e ss.mm.ii., provvedendo altresì alla trasmissione dello stesso a tutti i soggetti interessati.

Copia della presente Deliberazione è trasmessa, per opportuna conoscenza, all'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Copia della Deliberazione è trasmessa al Direttore dei Servizi.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Raffaele Sundas
(documento firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE

Dott. Cosimo Ghiani
(documento firmato digitalmente)

Deliberazione
N. 07/2024

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 2024

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di Deliberazione avente ad oggetto *“Approvazione schema di convenzione da stipulare con l’Agenzia Sarda Entrate, con la Regione Autonoma Sardegna e con l’Università degli Studi di Cagliari, per la disciplina relativa alla riscossione e al controllo della Tassa Regionale per il diritto allo Studio, ed in tale contesto, dei rapporti tra le parti riguardanti la condivisione delle banche dati degli studenti e le modalità di scambio dei dati”*;

VISTI tutti gli atti istruttori

ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Raffaele Sundas
(documento firmato digitalmente)

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI

FRA

**REGIONE SARDEGNA - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

AGENZIA SARDA DELLE ENTRATE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

IN MATERIA DI TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Pubblica istruzione, Beni culturali, informazione, spettacolo e sport, con sede in Cagliari nella Viale Trieste 186, codice fiscale 80002870923, di seguito denominato "Regione" o, congiuntamente all'Agencia Sarda delle Entrate, all'Università degli Studi di Cagliari e all'Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari, "le Parti", rappresentata dal Dott. Giorgio Onorato Cicalò, nella sua qualità di Direttore Generale della Pubblica Istruzione giusto Decreto dell'Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione N.P. 3387/45 del 26.07.2023;

E

L'Agencia Sarda delle Entrate, con sede in Cagliari nella Via Trieste al civico 186, codice fiscale 92247480921, di seguito denominata "ASE" o, congiuntamente alla Regione, all'Università degli Studi di Cagliari e all'Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari, "le Parti", rappresentata dalla Dott.ssa Stefania Masala, nella sua qualità di Direttore Generale, giusto Decreto Presidenziale n. 2 del 04.01.2022 prot. N. 69/2022;

E

L'Università degli Studi di Cagliari, con sede legale in Cagliari, Via Università 40, codice fiscale 80019600925, di seguito denominata "UNICA" o, congiuntamente alla Regione, all'ASE e all'Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari, "le Parti", in persona del Magnifico Rettore Prof. Francesco Mola, il quale agisce in quest'atto nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Università degli Studi di Cagliari;

E

L'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari con sede in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele n. 68, codice fiscale 80018410920, di seguito denominato "ERSUCA" o, congiuntamente alla Regione, all'ASE e a UNICA, "le Parti", legalmente rappresentate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Cosimo Ghiani giusto Decreto Presidente della Regione n. 53 del 15.07.2022;

PREMESSO CHE

- a) con legge regionale del 28 ottobre 2016, n. 25, è stata istituita l'Agenzia Sarda delle Entrate (ASE), avente personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale;
- b) con D.P.R. dell'11 febbraio 2021 n. 15 è stato adottato lo Statuto dell'Agenzia Sarda delle Entrate, al cui articolo 2, tra le finalità istituzionali, è previsto che l'ASE "*....support[i] l'Amministrazione regionale in materia di tributi regionali, fiscalità e governo delle entrate tributarie...*";
- c) l'articolo 3, comma 1, del D.P.R. dell'11 febbraio 2021 n. 15 dispone in ordine alle competenze ASE la "*....gestione accentrata delle attività di vigilanza, controllo e riscossione dei tributi regionali propri*", in coerenza con l'articolo 2, comma 1 della Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 25;
- d) con Deliberazione n. 38/3 del 21.12.2022 la Giunta Regionale ha trasferito all'ASE, a far data dal 1° gennaio 2023, le competenze in ordine all'accertamento contabile, alla riscossione e al controllo della Tassa Regionale per il diritto allo Studio di cui all'art. 3 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, e alla Legge regionale 12 agosto 1997 n. 21 oltre al recupero dei tributi dovuti e non versati, all'irrogazione di sanzioni ed interessi secondo quanto previsto dalla normativa vigente, all'emissione di avvisi bonari o atti di ingiunzione e alla riscossione coattiva anche del contenzioso pregresso;

RICHIAMATI

- a) l'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) con la quale è stata istituita, a decorrere dall'anno accademico 1996-1997, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario quale tributo proprio della Regione autonoma della Sardegna finalizzato ad incrementare le disponibilità finanziarie per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli privi di mezzi;
- b) l'articolo 6 del DPCM 30 aprile 1997 (Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390) che definisce i criteri per l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi;
- c) la legge regionale del 12 agosto 1997 n. 21 con la quale è stata disciplinata la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, come modificata ed integrata dalla legge regionale 20 dicembre 2002 n. 25;

- d) l'articolo 18 del Dlgs 68/2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti) che ridefinisce l'importo della tassa per il diritto allo studio;
- e) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante la disciplina in materia di trattamento dei dati personali (di seguito indicato come Codice);
- f) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati, abrogando la direttiva 95/46/CE (di seguito indicato come Regolamento);
- g) il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 con il quale sono state emanate le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento; il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione, con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di studio istituiti presso UNICA, regola le modalità e i tempi di trasferimento delle funzioni relativamente all'accertamento, alla riscossione e al controllo della Tassa Regionale per il diritto allo Studio di cui all'art. 3 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549 e alla Legge regionale 12 agosto 1997 n. 21, dall'ERSUCA all'ASE a decorrere dall'anno accademico 2023-2024, riscossione attualmente svolta da UNICA per convenzione precedentemente sottoscritta, nonché i rapporti tra le parti riguardanti la condivisione delle banche dati relative alle anagrafiche degli studenti iscritti e agli esoneri applicati, sia alle successive modalità di scambio dei dati.

ART. 2 – MODALITA' DI ACCERTAMENTO CONTABILE, RISCOSSIONE E RIVERSAMENTO

1. La riscossione della tassa avverrà con il sistema pagoPA, tramite la piattaforma dei pagamenti elettronici Cineca, mediante codice di pagamento multibeneficiario in modo che la tassa regionale per il diritto allo studio versata congiuntamente alla contribuzione universitaria venga direttamente riversata, dal Nodo dei pagamenti nazionale, alla Tesoreria ASE.
2. UNICA, tenuto conto dei dati delle iscrizioni e delle immatricolazioni degli studenti, delle dichiarazioni di esonero per reddito acquisite, degli idonei e beneficiari delle borse di studio

inseriti nelle graduatorie ERSUCA, nonché delle esenzioni ed agevolazioni per handicap, emette i codici di pagamento elettronico mediante la piattaforma Cineca e li rende disponibili agli studenti nell'area riservata della piattaforma Esse3.

3. UNICA rende disponibili ad ASE i dati di dettaglio dei versamenti effettuati dagli studenti con degli accessi sicuri, mediante credenziali riservate alla piattaforma Cineca/Esse3, o, in alternativa, trasmettendo flussi di riscossione con cadenza quindicinale nei periodi di maggior flusso e mensile nei restanti periodi.
4. L'ASE accerta e riscuote i versamenti della tassa regionale di cui alla presente convenzione eseguiti dagli studenti mediante la piattaforma pagoPA Cineca.
5. I flussi di pagamento provenienti dalla piattaforma pagoPA e canalizzati sul conto di Tesoreria dell'ASE, pervenuti entro l'ultimo giorno del mese, sono contabilizzati dall'ASE, ai fini dell'accertamento e della riconciliazione contabile delle entrate propedeutica alla riscossione, entro il quindicesimo giorno del mese successivo all'accredito.
6. Contestualmente alla contabilizzazione, l'ASE provvede al riversamento alla Regione delle somme riscosse, al netto degli eventuali rimborsi eseguiti per tributi non dovuti.
7. I flussi di riscossione provenienti dall'ASE e riversati alla tesoreria regionale sono contabilizzati dalla Regione ai fini dell'accertamento e della riconciliazione contabile delle entrate e successivamente riversati all'ERSUCA entro le seguenti scadenze:
 - 15 maggio,
 - 30 settembre,
 - 15 novembre,
 - 20 gennaio dell'anno solare successivo per l'eventuale ulteriore incasso.
8. L'ASE comunica alla RAS entro il mese di gennaio l'importo della tassa regionale attesa in riscossione per l'anno solare in corso, al fine di consentire l'accertamento in competenza dell'entrata; entro il mese di gennaio dell'anno solare successivo l'ASE comunica alla RAS il dato definitivo.

ART. 3 – ATTIVITA' DI CONTROLLO, LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

1. La tassa è dovuta per l'iscrizione ai corsi di studio per i quali non pervenga rinuncia espressa entro il termine di pagamento della seconda rata del contributo universitario.
2. Nel caso di mancato versamento entro il 31 dicembre dell'anno di competenza (corrispondente al secondo anno solare dell'anno accademico), gli studenti possono regolarizzare la violazione con le modalità disciplinate dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 in materia di ravvedimento.

3. L'ASE procede all'accertamento e alla riscossione delle sanzioni da ravvedimento di cui al comma precedente, eseguite in autoliquidazione dallo studente.
4. Nel caso di omesso versamento, non ravveduto ai sensi del comma precedente, a decorrere dal tributo dovuto per l'anno accademico 2023-2024, l'ASE contesta la violazione e procede alla liquidazione della tassa non versata ed all'irrogazione della sanzione di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, attivando, ove necessario, il successivo recupero coattivo mediante ruolo.
5. I versamenti a titolo di sanzione di cui al comma precedente sono eseguiti tramite la piattaforma pagoPA della Regione Sardegna.
6. L'ASE provvede altresì alla liquidazione degli eventuali rimborsi, su istanza di parte o d'ufficio, a seguito di versamenti ricevuti non dovuti ovvero superiori al dovuto.

ART. 4 –SERVIZI INFORMATIVI

1. UNICA aggiorna la propria modulistica inserendo l'indicazione dell'ASE quale titolare del trattamento dei dati, in modo tale da fornire agli studenti la corretta informativa in merito e consentire all'ASE medesima lo svolgimento delle attività istituzionali nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento.
2. In fase di prima immatricolazione e di iscrizione per gli anni successivi, UNICA acquisisce da parte degli studenti, tramite la piattaforma Esse3, le dichiarazioni di esonero per reddito complete dei dati dei componenti il nucleo familiare (codice fiscale e reddito complessivo di ciascun componente).
3. UNICA consente all'Agenzia la consultazione dei seguenti dati tramite il software gestionale *Esse3*:
 - a. elenco degli studenti iscritti nell'anno, completo di dati anagrafici (cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza ed eventuale domicilio, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica semplice e certificata)
 - b. elenco degli studenti beneficiari di esenzione per limite di reddito (completi di composizione del nucleo familiare e di quantificazione del reddito autocertificato);
 - c. elenco degli studenti beneficiari di esenzione ed agevolazione per handicap;In alternativa UNICA trasmette all'ASE le medesime informazioni in modalità "riservato" attraverso

posta	elettronica	certificata	all'indirizzo
-------	-------------	-------------	---------------

agenziasardaentrate@pec.regione.sardegna.it; qualora il peso dei dati superi i 100 MB sarà necessario frazionare la fornitura in più invii, ciascuno corredato da una nota accompagnatoria contenente il dettaglio descrittivo dei dati consegnati e la specificazione numerica del numero degli studenti cui si riferiscono.

4. ERSUCA garantisce il flusso documentale relativo alle fattispecie di esenzione per merito derivante dalla graduatoria delle borse di studio, completo di dati anagrafici, da trasmettere con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente immediatamente dopo la sua approvazione.
5. La Regione, UNICA ed ERSUCA si impegnano ad informare l'ASE, tempestivamente e comunque annualmente, degli atti normativi e amministrativi adottati relativamente alla tassa oggetto della presente convenzione.
6. UNICA ed ERSUCA si impegnano a dare adeguata pubblicità in merito alle nuove regole di assolvimento dell'obbligo di pagamento della tassa regionale secondo le modalità ritenute più appropriate (ad esempio attraverso indicazione del link al sito istituzionale dell'ASE).
7. UNICA ed ERSUCA informano con cadenza trimestrale l'ASE, e comunque entro il 15° giorno successivo al trimestre, di eventuali somme relative alla tassa incassate con modalità differenti da quelle di cui all'art. 2, per il corretto aggiornamento delle singole posizioni tributarie nel software gestionale tributario ASE, mantenendo l'onere della corretta registrazione di tali ordinativi nella propria contabilità.
8. L'ASE si impegna a rendicontare periodicamente la propria attività alla Regione con le seguenti modalità:
 - a) entro il mese solare successivo, l'ASE trasmette il report relativo al mese solare precedente, contenente le informazioni aggregate sulle somme riscosse e riversate, distinguendo l'eventuale entrata di competenza da quella riversata a titolo di sanzioni e interessi;
 - b) entro il 31 marzo dell'anno successivo, l'ASE trasmette il report annuale contenente i dati aggregati relativi all'attività svolta sulla materia oggetto di convenzione, avuto riguardo alle attività di controllo espletate e ai risultati raggiunti;
 - c) entro i termini previsti annualmente dalla Regione, l'ASE trasmette il Conto Giudiziale.
9. La Regione e UNICA hanno facoltà di richiedere ulteriori specifiche informazioni sull'attività svolta, che saranno fornite tenendo conto delle complessive esigenze dell'ASE.
10. L'ASE rende disponibile in consultazione i flussi informativi in modo telematico con accessi riservati tramite il software gestionale, mediante credenziali personali rilasciate ai referenti indicati dalla Regione, da ERSUCA e da UNICA anche ai fini del buon esito della procedura di iscrizione al corso di studi.
11. UNICA continua a curare la trasmissione annuale dei dati delle riscossioni all'Agenzia delle Entrate ai fini della pre-compilazione della dichiarazione dei redditi; sarà compito di ASE curare analoga trasmissione con riferimento ai dati dei rimborsi.

ART. 5 – RIMBORSI

1. L'ASE procede, su istanza o d'ufficio, al rimborso delle tasse versate e non dovute, in tutto o in parte, a decorrere dal tributo dovuto per l'anno accademico 2023-2024.
2. Laddove la richiesta di rimborso pervenga alla Regione, a UNICA o a ERSUCA, la stessa deve essere trasmessa tempestivamente all'ASE che istruisce la procedura di rimborso e conclude la medesima con provvedimento espresso.
3. L'ASE provvede su istanza o d'ufficio al rimborso della tassa regionale agli studenti laureatisi nella sessione straordinaria dell'anno accademico precedente che hanno provveduto al pagamento, sebbene non dovuto. A tal fine UNICA trasmette ad ASE entro il 31 dicembre di ciascun anno il relativo flusso documentale contenente i dati degli studenti interessati per provvedere alla restituzione del tributo non dovuto.

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dalle parti in qualità di Titolari autonomi, fatta eccezione per la Regione che tratterà esclusivamente dati contabili aggregati, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento e dal Codice nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità della convenzione e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. In particolare, le Parti si impegnano:
 - a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell'esecuzione della presente convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e del Regolamento;
 - a collaborare fra loro al fine di consentire agli interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.
3. Con riferimento ai dati personali necessari per la stipula e l'esecuzione della convenzione, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione della

stessa, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla relativa gestione e agli obblighi legali e fiscali ad essa correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

4. Le Parti pubblicano le informazioni relative alla convenzione, anche per estratto, tramite i rispettivi siti internet istituzionali, in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.
5. Il Responsabile della protezione dei dati personali per la Regione è il referente pro-tempore dell'Unità di progetto Responsabile della protezione dei dati per il Sistema Regione, il cui dato di contatto è: rp@regione.sardegna.it .
6. Il Responsabile della protezione dei dati personali per l'ASE è Dott. Giovanni Maria Sanna (Dasein Srl), il cui dato di contatto è: ase.rpd@regione.sardegna.it - ase.rpd@pec.regione.sardegna.it .
7. Per il Responsabile della protezione dei dati personali per UNICA il dato di contatto è: dpo@unica.it - pec: protocollo@pec.unica.it;
8. Si dà atto che il Responsabile della protezione dei dati personali per ERSUCA è attualmente vacante.

ART. 7 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione della convenzione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento e del Codice.
2. I dati e le informazioni di cui al comma precedente non possono essere divulgati in alcun modo e non possono essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione della convenzione e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
3. Le informazioni e i dati non possono essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nella convenzione.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

ART. 8– MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

1. Qualora mutino in modo rilevante e per motivi impreveduti le condizioni nelle quali l'ASE esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sull'attività istituzionale, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche ed integrazioni necessarie.

ART. 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione e ha validità sino a revoca o modifica.

ART. 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per il solo anno accademico 2023-2024 le disposizioni di cui agli articoli precedenti vengono derogate nel modo seguente:
 - a. La tassa è dovuta per l'iscrizione ai corsi di studio per i quali non pervenga rinuncia espressa entro il termine di pagamento della terza rata del contributo universitario;
 - b. L'ASE provvederà, mediante allestimento di apposita pagina web, all'acquisizione delle dichiarazioni di esonero per reddito da parte degli studenti privi di mezzi, ed alla successiva trasmissione ad UNICA dell'elenco dei beneficiari entro il 30.04.2023, fatte salve le necessarie verifiche successive circa la veridicità dei dati dichiarati;
 - c. Verranno considerate valide, ai fini dell'esonero per reddito, le dichiarazioni già acquisite da UNICA in fase di iscrizione, laddove contenenti gli elementi utili ai fini dell'espletamento dei controlli in capo ad ASE.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione è redatta e sottoscritta in forma digitale ed è trasmessa alla controparte tramite PEC. Ogni modifica e/o integrazione è redatta, sottoscritta e trasmessa con la medesima modalità.

<p>Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport Direzione generale della Pubblica Istruzione IL DIRETTORE GENERALE <i>Dott. Giorgio Onorato Cicalò</i></p>	<p>Agenzia Sarda delle Entrate</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE <i>Dott.ssa Stefania Masala</i></p>
<p>Università degli Studi di Cagliari IL RETTORE <i>Prof. Francesco Mola</i></p>	<p>Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari IL PRESIDENTE <i>Dott. Cosimo Ghiani</i></p>